

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2019

In questo numero:

- la fusione diretta e inversa (aspetti contabili e fiscali);
- l'obbligo dell'autorità di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva;
- la rimessione in termini nel processo tributario (nella specie, per decadenza "incolpevole" per malessere improvviso del difensore);
- la costituzione in giudizio del ricorrente con la presentazione di documenti non allegati all'istanza di reclamo;
- il termine di decadenza per il recupero fiscale da disconoscimento di quota residua di ammortamento;
- i termini di decadenza per il recupero di detrazioni ripartite su più anni;
- la fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti;
- l'applicazione del nuovo principio IFRS 16 Leasing;
- il recupero diretto come sconto in fattura dei bonus per la riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici;
- la compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

35 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Estinzione del giudizio per mancata riassunzione: definitività dell'atto impositivo e decorrenza della prescrizione](#)

[di Isabella Buscema](#)

[Impugnazioni: l'importanza, nell'ambito del contenzioso tributario, degli artt. 327, comma 1 e 330, comma 3, c.p.c.](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

Giurisprudenza

Prescrizione della pretesa fiscale
Omessa riassunzione della causa

[Omessa riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio: decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza del termine utile per la riassunzione](#)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27306 del 17 novembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio – Estinzione del processo – Conseguenze – Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale – Dalla scadenza del termine utile per la riassunzione – Fondamento – Definitività dell'avviso di accertamento – Art. 63, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 -Art. 393 c.p.c.»

Prassi

Soggetti OIC adopter

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli di debito acquisiti ante e post 2016. In caso di vendita, applicazione della disciplina transitoria in modo proporzionale

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione/valutazione contabile di titoli di debito – Applicazione della disciplina transitoria IRES recata dall'art. 13-bis, comma 5, secondo periodo, del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19 – Modalità in presenza di titoli di debito ai titoli acquisiti ante e post 2016 – Applicazione in modo proporzionale delle due regole fiscali differenti in caso di vendita dei titoli effettuate a partire dal 2016 – Necessità – Esemplicazioni – Art. 2426, primo comma, nn. 1) e 9), c.c., come novellato dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Disposizioni finali, transitorie – Art. 12, comma 2, del

D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

[Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2018](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018:](#) «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Legge di bilancio 2018
Novità in tema di lavoro

[Incentivi per favorire l'occupazione stabile e CO.CO.CO. nella società sportive, anche con scopo di lucro: primi chiarimenti](#)

[Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018:](#) «LAVORO – Incentivi per favorire l'occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni

coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»

Società cooperative Modelli di governance

Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo nella Legge di Bilancio

Studio n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 gennaio 2018

Legislazione

Determinazione della base imponibile IRES e IRAP

Tre nuovi decreti per il coordinamento della disciplina IRES e IRAP con i principi contabili internazionali

Soggetti IAS/IFRS adopter: le nuove classificazioni contabili contenute nell'IFRS 9 coordinate con basi imponibili IRES e IRAP

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: *«Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda*

l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

Relazioni illustrativa e tecnica

Soggetti IAS/IFRS adopter: il Decreto per dare rilevanza fiscale ad alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall'IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti"

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: *«Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»*

Relazioni illustrativa e tecnica

Soggetti IAS/IFRS e soggetti OIC: disciplinata la rilevanza fiscale dello scorporo contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: *«Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 27 febbraio 2017, n. 19»

Relazioni illustrativa e tecnica

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Approvati tre nuovi decreti di coordinamento con i principi contabili internazionali



Sono stati firmati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 *"Strumenti finanziari"* e IFRS 15 *"Ricavi provenienti da contratti con i clienti"* con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare [ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011](#) (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile *diversi dalle micro-imprese*, **lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati**.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per saperne di più:

[Il Decreto IFRS 9 "Strumenti finanziari"](#)

[*Link al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento \(CE\) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento \(CE\) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».*](#)

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini

IRAP.

Si ricorda che l'IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile "a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2018 o da data successiva". Il decreto, IFRS 9 "Strumenti finanziari" però, trova applicazione anche nel caso di adozione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il Decreto IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti"

[Link al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento \(UE\) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento \(CE\) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento \(CE\) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».](#)

Il decreto emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale "International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti", adottato con Regolamento (UE) 2016/1905.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di

derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si ricorda che l'IFRS 15 è, in via ordinaria, applicabile, a norma dell'articolo 2 del citato Regolamento *“a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018”*. È, inoltre, consentita l'applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il Decreto di revisione del D.M. 8 giugno 2011

[Link al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».](#)

Il decreto emanato in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. *secondo decreto IAS*) e segue il D.M. 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso D.M. 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti *IAS/IFRS Adopter*), ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti ITA GAAP) **diversi dalle micro-imprese**. Il decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie **(lo scorporo degli strumenti finanziari derivati)** che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l'emanazione del [D.M. 3 agosto](#)

[2017](#) che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d'impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016. In particolare, il decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, quanto per i soggetti ITA GAAP, **diversi dalle microimprese**, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011. Nell'articolo 1, previsto che il riconoscimento fiscale dell'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni. La disposizione, prevede, inoltre, che tale **riconoscimento fiscale** sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.